



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE
DELLA MOBILITÀ E INVESTIMENTI

| Data: 02 Marzo 2007

| Protocollo: 124660/51.00.00.14.00

| Allegati:

Oggetto: Art. 33bis della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 concernente la "Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine".

A Trenitalia S.p.a.

Direzione Passeggeri Regionale

Direzione Regionale Veneto

Via Decorati al Valor Civile, 90

30171 - Mestre (VE)

In riferimento alla lettera datata 7 febbraio 2007, con la quale si è venuti a conoscenza della sanzione amministrativa comminata all'Appuntato Scelto della Guardia di Finanza XXXXXXXXXXXX per mancata presentazione al personale di bordo, si rileva quanto segue.

Com'è noto l'articolo 33bis della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dalla L.R. 26 novembre 2004, n. 24 e successivamente integrato dalla L.R. 2 dicembre 2005, n. 24, disciplina la libera circolazione per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine sui mezzi del trasporto pubblico locale.

Per consentire un'applicazione della legge in aderenza alla *ratio legis*, ossia "di incentivare i sistemi di sicurezza e di aumentare la prevenzione degli atti delittuosi a bordo dei mezzi di trasporto pubblico" e di "aumentare il controllo sui passeggeri, contribuendo a ridurre la frode e la falsificazione dei titoli di viaggio nonché l'evasione dal pagamento delle tariffe prestabilite da parte degli utenti trasportati", la Regione, di concerto con Trenitalia S.p.a., ha emanato una nota applicativa in cui venivano indicate delle norme comportamentali per i soggetti beneficiari della libera circolazione ed, in particolare, l'obbligo per gli Agenti in servizio di presentarsi di propria iniziativa al personale di scorta del convoglio anche quando, per motivi legati alla loro servizio, sono in abiti civili.

Al riguardo tali indicazioni devono essere considerate con flessibilità e ragionevolezza dato che l'articolo 33bis non detta norme di condotta per usufruire della libera circolazione, mentre l'efficacia della nota regionale non può essere considerata cogente non potendo vincolare soggetti appartenenti ad amministrazioni diverse da quella regionale.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE
DELLA MOBILITÀ E INVESTIMENTI

Pertanto, si raccomanda di ponderare con scrupolo le fattispecie concrete nelle quali si possa verificare la mancata presentazione al Capo treno dei soggetti beneficiari della libera circolazione, dando precise indicazioni in tal senso al personale viaggiante.

In considerazione dei denunciati spiacevoli episodi, che continuano a verificarsi con allarmante frequenza a più di due anni dall'entrata in vigore della L.R. 24/2004, un mancato adeguamento da parte di Codesta Azienda ad una più ragionevole applicazione delle norme di condotta per usufruire della libera circolazione costringerebbe questa Amministrazione a modificare, e, finanche, ritirare detta nota applicativa, lasciando senza titolo alcuno l'applicazione di sanzioni per mancata presentazione dei soggetti beneficiari al personale viaggiante di Trenitalia.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE
DELL'AMBIENTE E DELLA MOBILITA'
RENATO CHISSO